



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori VESCOVI, IWOBI, LUCIDI, CANTÙ, FREGOLENT, LUNESU, MARIN, DORIA, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FUSCO, GRASSI, MARTI, MOLLAME, MONTANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2021

Disciplina per l’assistenza sanitaria dei cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame si pone l'obiettivo di garantire l'assistenza sanitaria a tutti quei cittadini italiani che hanno trasferito all'estero la propria residenza con iscrizione alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).

L'attuale disciplina normativa, invero, prevede che i cittadini italiani che trasferiscono, o hanno trasferito, la loro residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l'Italia, perdono il diritto all'assistenza sanitaria sia in Italia che all'estero, all'atto della cancellazione dall'anagrafe comunale e della iscrizione all'AIRE.

Tuttavia, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministro della sanità del 1° febbraio 1996, se si è cittadini con lo stato di emigrato o si è titolare di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, e si rientri temporaneamente in Italia senza avere una copertura assicurativa pubblica o privata, si ha diritto, a titolo gratuito, alle prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di novanta giorni in un anno solare.

Ai fini dell'ottenimento delle prestazioni ospedaliere urgenti il cittadino deve presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesta la data, il luogo di na-

scita, la residenza e la cittadinanza italiana e di non essere in possesso di una copertura assicurativa sanitaria, pubblica o privata.

Tale situazione crea una sorta di paradosso nel momento in cui si prevede, invece, per i cittadini provenienti da un Paese dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o dalla Svizzera, presenti in Italia per turismo, l'assistenza sanitaria, garantita mediante la tessera europea assicurazione malattie (TEAM), che conferisce il diritto di fruire delle cure necessarie, anche non urgenti.

Ritenendosi che il diritto all'assistenza sanitaria, e dunque alla ricezione di cure appropriate, sia un diritto fondamentale che deve essere sempre garantito ad ogni connazionale, appare opportuno prevedere che i cittadini italiani iscritti all'AIRE possano avere accesso a tutte le prestazioni, senza un limite temporale e a prescindere dalle condizioni di urgenza, ogniqualvolta si trovino sul territorio italiano, a fronte della volontaria corresponsione di una tariffa annua determinata dal Ministro della salute di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del lavoro e delle politiche sociali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Prestazioni sanitarie in favore dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. I cittadini italiani che trasferiscono la residenza all'estero con iscrizione alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e che rientrano temporaneamente in Italia, hanno diritto all'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie per malattia, infortunio e maternità, non limitate a un periodo di tempo e all'urgenza, a fronte della presentazione di un'apposita richiesta al Ministero della salute e del pagamento di una tariffa annua.

Art. 2.

(Determinazione della tariffa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione della richiesta e la quantificazione della tariffa per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani iscritti all'AIRE di cui all'articolo 1, quantificata sulla base delle risorse assegnate in ragione del finanziamento netto del fabbisogno sanitario nazionale.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.